

DALLA FIDUCIA AL TRUST

IL TRUST COS'È, IL SUO RICONOSCIMENTO IN ITALIA, LE
APPLICAZIONI AL DIRITTO DI FAMIGLIA

Schio - Palazzo Toaldi Capra
Martedì 24 novembre 2009

La definizione di TRUST

- **rapporto fiduciario** in virtù del quale un soggetto (**il disponente**) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un suo fiduciario (**il trustee**) investendolo di un obbligo (perseguimento di uno "scopo") a vantaggio di un **beneficiario o più beneficiari** (tanto determinato/i che indeterminato/i ab origine) talora sotto la sorveglianza di un **controllore, il guardiano**.

I soggetti

- **Disponente**
- **Trustee**
- **Beneficiari (ben. di reddito o ben. finali)**
- **Guardiano**
- **I ruoli sopra descritti possono essere cumulati (eccezione: una stessa persona non può accomunare le posizioni di trustee e di beneficiario)**
- **Il trust "autodichiarato"**
- **La irrevocabilità del Trust**

Il riconoscimento

- **Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985** relativa alla legge sui trust ed al loro riconoscimento ratificata dall'Italia con legge 364/1989 in vigore dal 1.1.1992
- **art. 1372 c.c.** (scopo meritevole di tutela)

La scelta legge straniera

- **Art. 5 Convenzione:** deve essere indicata la legge alla cui disciplina sottoporre il trust
- Libertà di scelta
- la scelta della legge straniera diviene condizione imprescindibile di validità del trust nei paesi, come l'Italia, ove non vi è una legge che disciplina il trust
- Difficoltà nel ricorrere al trust: non sempre è agevole la conoscibilità e l'interpretazione di tali leggi
- Legge di Jersey (Isole del Canale) = Trusts (Jersey) Law 1984 (modificata dal "Trusts (Amendment n. 4) (Jersey) Law 2006)

La meritevolezza dello "scopo"

- **ART. 1372 c.c.:** *"le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi disciplina particolare purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico"*
- Il trust è ammissibile se non contrasta con disposizioni imperative e se diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Necessità indicazione dello "scopo"

- E' **NECESSARIO** per la validità del trust **esplicitare** nell'atto istitutivo le finalità che si vogliono perseguire, per renderne **trasparenti gli obiettivi**, ai fini di una loro immediata verifica di meritevolezza in relazione al 1372 cc
- 2 elementi essenziali del TRUST: scelta della legge e scopo dichiarato; la prima trova il suo limite nel secondo
- Tramite la scelta della legge straniera non possono essere travalicati i limiti imposti dal nostro

Limiti all'applicazione del trust

- **ART. 15 CONVENZIONE:** trovano applicazione le norme "interne" se alle stesse non si può derogare con atto negoziale
- **ART. 18 CONVENZIONE:** non trova spazio la Convenzione se la sua applicazione sia incompatibile con l'ordine pubblico
- Disposizioni per evitare che il riconoscimento del trust produca effetti dirompenti per l'ordine giuridico interno (*ad es. non potrebbero essere "eluse" le norme sulla legittima*)

Trust e legittima

- **Art. 15:** fa **ESPRESSAMENTE** salve le disposizioni interne in tema di legittima
- **LEGITTIMA:** parte del patrimonio del defunto riservata al coniuge ed ai discendenti (o agli ascendenti). In caso di lesione si agisce "in riduzione"
- Se l'atto di conferimento dei beni in trust lede la legittima si può agire in riduzione (*anche se la legge straniera richiamata non prevede la legittima*)
- Addirittura nullo il trust se l'unico scopo è l'elusione delle disposizioni in tema di legittima (*art. 1344 c.c.: "è nullo il contratto se costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa"*)

Il trust: l'effetto segregativo

- I beni del trust sono separati dal patrimonio sia del disponente che del trustee per cui:
- si ha l'insequestrabilità e l'impignorabilità dei beni da parte dei creditori personali sia del disponente che del trustee
- i beni del trust non fanno parte del regime matrimoniale o della successione del disponente e del trustee.
- La separazione è assoluta: neanche i creditori personali del BENEFICIARIO possono aggredire i beni in trust su ma solo i creditori del trust.

L'effetto segregativo ed elusioni

- Non è ammissibile un trust il cui unico scopo sia quello di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, avvalendosi dell'effetto segregativo.
- Il trust non può violare l'art. 2740 c.c.: *"il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge"*
- La giurisprudenza è più volte intervenuta per reprimere casi di *"uso distorto"* del trust in violazione dell'art. 2740 c.c.

Il Trust di famiglia

- **Scopo del disponente:** far fronte ai bisogni della famiglia,, regolare i rapporti tra conviventi, mantenere un determinato patrimonio nell'ambito della famiglia, pianificare la successione dei discendenti
- **Trustee:** un terzo fiduciario ma anche gli stessi disponenti (*cd. trust autodichiarato*)
- **Beneficiari del reddito:** i figli o altri componenti della famiglia (compreso il disponente se non trustee) ovvero il convivente
- **Beneficiari finali:** i figli o discendenti successivi, il coniuge, ovvero il convivente
- Non deve essere utilizzato per finalità elusive

Il Trust di famiglia

- Può costituire una valida alternativa al fondo patrimoniale:
- non ha limiti di carattere **soggettivo** (f.p. solo coniugi) nè **oggettivo** (f.p. solo immobili, mobili registrati e titoli nominativi)
- non è collegato alle vicende della coppia (f.p.: divorzio, morte, provocano lo scioglimento, salvo figli minori)
- garantisce in maniera più adeguata le ragioni dei figli che diventano maggiorenni ma non sono ancora indipendenti
- consente un'amministrazione più flessibile con possibilità di sostituzione dei beni vincolati

Il Trust di famiglia: applicazioni

- In caso di separazione o divorzio: i coniugi conferiscono dei beni in trust per far fronte agli obblighi alimentari imposti con la sentenza garantendo una maggiore tutela sia dei beneficiari che del costituente stesso che in tal modo sarà sollevato da ulteriori esborsi in seguito
- In caso di passaggio generazionale dell'azienda: l'imprenditore può "pianificare", già in vita, il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia conferendola in TRUST. Stante lo scopo (*trust come forma di gestione in vista della devoluzione finale*) ammissibile sia il trust autodichiarato che eventuale clausola di revocabilità.

Il Trust di famiglia: applicazioni

- In caso di tutela dei soggetti "deboli": scopo assicurare, sia in vita che dopo la propria morte, ai soggetti deboli i mezzi necessari al loro sostentamento, all'assistenza ed alle cure eventualmente necessarie
- Soggetti deboli: non solo soggetti incapaci di agire, ma anche soggetti non in grado di curare da soli i propri interessi (legge 6/2004)
- **Disponente**: il genitore ma anche altro familiare o un terzo
- **Trustee**: lo stesso disponente (*trust autodichiarato*) o un altro familiare o anche un'associazione o altro ente operante nel settore della disabilità; è investito del potere e onere di gestire i beni secondo le indicazioni contenute nell'atto istitutivo del TRUST e

Il Trust di tutela

- **Beneficiari del reddito:** i soggetti deboli da tutelare (ai quali assicurare i redditi o l'uso dei beni ad esempio la casa ove vivere senza mutare le abitudini di vita)
- **Beneficiari finali:** gli altri figli o altri familiari o associazioni o enti o altri soggetti che si prendono cura del soggetto debole
- **Protector:** è opportuna la nomina. Potrà essere un genitore, se trustee è un terzo un altro familiare ovvero, se nominati, l'amministratore di sostegno o il tutore

Il Trust di tutela

- Alternativa alla "sostituzione fedecommissaria" (art.692 cc): istituto previsto per mantenere il controllo di un patrimonio nell'ambito di un'unica famiglia.
- **s.f.:** ISTITUITO solo coniuge, figlio e/o discendente interdetto; **trust:** qualsiasi soggetto debole
- **s.f.:** in testamento; effetto post mortem; doppia vocazione testamentaria (dopo l'istituto a favore di persone e enti che hanno avuto cura dell'interdetto); **trust:** atto inter vivos, effetti anche in vita del disponente
- **s.f.:** l'istituto deve fare i conti con l'obbligo di conservare e restituire i beni lasciategli; **trust:** il trustee non incontra limiti nella gestione dei beni,

Il Trust di tutela

- **Alternativa al "vincolo di destinazione" (art. 2645ter c.c.):** volto a realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a P.A., altri enti o persone fisiche; **durata 90 anni o per la vita del beneficiario**
- **oggetto:** solo beni immobili o mobili registrati;
- **Formalità:** il vincolo di destinazione deve risultare da atto pubblico **da trascrivere** per l'opponibilità ai terzi
- **Effetti:** determina una segregazione "unilaterale": beni vincolati oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo (per tali debiti risponde anche chi ha agito con i propri beni)
- Vincolo normalmente esclude la disponibilità del bene: nel trust invece gestione con possibilità di sostituzione del bene

DALLA FIDUCIA AL TRUST

GRAZIE PER L'ATTENZIONE